

Nell'ottica di voler dimostrare l'interessamento delle aziende agricole per l'idea progettuale che sarà sviluppata, è possibile presentare, oltre la documentazione richiesta, un *endorsement* da parte di aziende che, pur non rientrando nel partenariato di progetto, sono interessate ai risultati del progetto?

Sì.

In considerazione della situazione legata alla pandemia in corso, è possibile trasmettere la documentazione per mezzo di posta elettronica certificata?

La documentazione deve essere trasmessa con le modalità stabilite dall'art. 8, comma 2, dell'Avviso pubblico. Tuttavia, in alternativa al supporto informatico da allegare alla documentazione cartacea, la stessa può pervenire anche al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq1@pec.politicheagricole.gov.it, specificando nell'oggetto: "Avviso pubblico 8 ottobre 2020 n. 9220340 - Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità".

Può partecipare, senza costi, la GDO per la fase di diffusione e divulgazione dei prodotti?

Nei progetti di ricerca non è possibile il coinvolgimento di organizzazioni con scopo di lucro che traggono beneficio commerciale dalla partecipazione al progetto, seppure senza costi.

L'azienda biologica può essere anche straniera? Se sì, può presentare la lettera e la convenzione in inglese?

Sì, tuttavia è preferibile che la documentazione pervenga in lingua italiana.

Sono ammesse le firme digitali?

Sì.

Di che tipo di sostegno si tratta? È un sostegno nazionale da risorse esclusivamente nazionali, nazionale ma notificata alla UE? Oppure è sostegno europeo, tipo FESR?

È un sostegno nazionale da risorse esclusivamente nazionali.

Relativamente alla tematica MECCANIZZAZIONE, qualora l'ente pubblico volesse provare a "prototipare" oppure "adattare" un ausilio meccanico, avrebbe bisogno di acquistare pezzi singoli (es. tubo, flessibile, cassoni, etc etc) da montare e adattare al macchinario agricolo. I pezzi singoli (es. tubo, flessibile), potrebbero rientrare nel materiale di consumo?

Come previsto all'allegato F, lettera C) dell'Avviso pubblico, per materiale di consumo si intende quel bene ad utilità semplice, ovvero che esaurisce la sua vita nel momento

stesso della sua utilizzazione o comunque caratterizzato da un uso in un arco temporale molto limitato. In tal senso, flessibili e tubi sono da considerarsi materiale di consumo. Relativamente i cassoni, si ritiene possano rientrare in tale fattispecie in quanto utilizzabili per la durata del progetto.

L'azienda agricola può acquistare attrezzature meccaniche utili ai fini della sperimentazione in campo?

Le aziende coinvolte non sono beneficiarie dirette di contributo e non usufruiscono di alcun vantaggio economico nel partecipare alla proposta progettuale. Le spese necessarie allo svolgimento delle attività progettuali da parte dell'azienda agricole sono sostenute dall'azienda e rimborsate dall'Ente. Come previsto dall'allegato F, lettera D2, la convenzione può essere stipulata dalle Unità Operative nella quale rientrano, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dell'Avviso, anche gli Enti privati. Tuttavia, non è ammesso: *“l'acquisto di mobili, attrezzature non scientifiche, veicoli, infrastrutture, beni immobili”*.

Le aziende agricole biodinamiche possono sostenere direttamente le spese necessarie per le attività progettuali?

Sì, si veda la risposta precedente.

Le spese sostenute dalle aziende coinvolte possono essere rimborsate? Tali spese rientrano nella convenzione?

Sì, si veda la risposta precedente. Sì, rientrano nella convenzione.

Visto che l'azienda agricola non può beneficiare di contributo, è possibile indicare che l'U.O. si impegna a trasferire materiale utile alla ricerca all'azienda, con costo a carico dall'U.O. stessa, richiedendo poi rimborso in fase di rendicontazione (spese ammissibili)?

No, si veda la risposta precedente.

Qual è il limite per le spese rimborsabili demandate alle attività esterne comprese le aziende agricole?

L'Avviso pubblico, allegato B, scheda n. 1 rubricata *“budget per l'intero progetto”* lettera D, prevede che le spese per attività esterne non possono superare il 25% della spesa totale del personale a tempo determinato, delle missioni e del materiale di consumo.

Il progetto di ricerca a cui stiamo lavorando è relativo a differenti packaging (attivi e non) compostabili e biodegradabili. Il packaging riguarderebbe prodotti frutticoli freschi e minimamente trasformati a partire da una produzione biologica. Nella stesura del progetto però non ci è chiaro il ruolo che deve svolgere l'azienda agricola. Siamo in grado di coinvolgere differenti aziende agricole che forniscano il prodotto di partenza e che sarebbero eventualmente interessate, se

efficaci, ad utilizzare poi i packaging messi a punto. Ma non capiamo quale altro coinvolgimento possano avere per quanto riguarda questa specifica tematica. Nelle linee del bando (allegato tecnico) si legge: "modalità di imballaggio a basso impatto ambientale ...". L'azienda agricola non può essere coinvolta nella sperimentazione se non perché fornitrice del prodotto, frutta in questo caso, infatti non è detto che l'azienda confezioni il suo prodotto. In sostanza, quando parliamo di packaging come si può pensare di coinvolgere le aziende agricole nella sperimentazione? possono invece essere coinvolte altre aziende (ad esempio cooperative di raccolta del prodotto, aziende confezionatrici ...)?

L'art. 2, comma 2, dell'Avviso prevede l'obbligo della partecipazione dell'azienda agricola obbligatoria sin dall'inizio delle attività progettuali. Questo significa che l'azienda agricola deve fornire le indicazioni al fine di individuare possibili soluzioni a problematiche inerenti il proprio processo produttivo. La partecipazione ad altro tipo di aziende (cooperative di raccolta del prodotto, aziende confezionatrici), è sempre possibile non costituendo, però, elemento di premialità.

Il CREA può ricoprire il ruolo di Unità Operativa, come disciplinato art. 5?

Sì, il CREA, le Università e le Amministrazioni pubbliche con finalità statutarie di ricerca nell'ambito agricolo possono partecipare sia come proponenti sia come unità operative.

Si chiede se il “Coinvolgimento di almeno una scuola superiore ad indirizzo agrario nelle fasi sperimentali del progetto” debba esser attestata in fase di domanda con la presentazione di una “convenzione preliminare” e se questa possa prevedere una collaborazione “in kind” da parte della Scuola.

La collaborazione può essere anche *in kind*.

Nelle convenzioni, quand'anche preliminari, devono prevedere il dettaglio dei costi previsti? O possono riportare l'ammontare complessivo, le previsioni prescritte nell'allegato tecnico e rimandare ad un prospetto analitico a corredo del giustificativo di spesa presentato all'UO?

Si rimanda alle schede di cui all'allegato B dell'Avviso pubblico.

Diverse sedi di uno stesso Centro di Ricerca di un ente pubblico possono essere considerate U.O. distinte oppure costituiscono U.O. unica?

Qualora alle diverse sedi afferenti ad un unico Centro o Dipartimento corrisponda un'autonomia di ricerca, dimostrabile sulle diverse linee di indirizzo o di finalità rispetto alle altre, sono distinte.

Non ci è chiaro se può partecipare al progetto un'azienda in possesso di Codice OdC, con ingresso al controllo OdC a partire dal 26/03/2019.

L'azienda è considerata agricola quando è inserita nell'elenco nazionale di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale n. 2041 del 1 febbraio 2012.

Un consorzio non a scopo di lucro e con finalità statutaria di ricerca può partecipare come partner nelle vesti di Associazione o deve essere per forza un ente registrato agli atti come associazione?

Il Consorzio non a scopo di lucro ma con finalità di ricerca può partecipare.

Posto che il *principal investigator* della ricerca sarà un dipendente dell'università proponente, si può affidare il coordinamento tra i vari partner e delle attività di divulgazione a una srl impegnata da anni su temi agronomi e orientata alla salvaguardia della biodiversità?

L'attività di coordinamento non è esternabilizzabile a società private, ma deve essere svolta dal coordinatore. Mentre l'attività di divulgazione può rientrare alle voci di cui alla lettera D dell'allegato F dell'Avviso.

Il progetto di ricerca che andremo a presentare vede tra i vari partner un'associazione nazionale di categoria che non ha finalità statutaria di ricerca. E' possibile o tutti i partner devono presentare la medesima finalità di ricerca?

Se il partner riveste la figura di Unità Operativa, deve avere necessariamente finalità di ricerca in ambito agricolo.

Si chiede di esplicitare in modo univoco se l'impegno del personale a tempo indeterminato i cui alla voce A) dell'allegato F al Bando (Professori, Ricercatori, Tecnici, Personale ausiliario, Altro) sia da considerare spesa ammissibile ai fini della rendicontazione della quota di finanziamento ministeriale (90%), della quota di cofinanziamento dell'Università/Dipartimento (10%) ovvero di entrambe.

La spesa per il personale a tempo indeterminato non rientra tra le spese ammissibili e, pertanto, non può essere computata nel calcolo del contributo del 90%.

Due Dipartimenti della stessa Università possono figurare come Unità Operative diverse nello stesso progetto.

Sì.

Circa la tematica di cui al punto 5 (Piante officinali biologiche e piante aromatiche biologiche): l'obiettivo definito come "formulazione di biopesticidi naturali e biostimolanti a base di olii essenziali e fitoestratti e comparazione con i rispettivi prodotti di sintesi" è da intendersi come formulazione di biopesticidi da applicarsi alle colture officinali, oppure come formulazione di prodotti contenenti olii essenziali/fitoestratti ottenuti da colture officinali/aromatiche (da potersi poi impiegare in altri settori come quello fitoterapico, nutraceutico e fitoiatrico)?

La formulazione di biopesticidi naturali a base di olii essenziali e fitoestratti deve intendersi rivolta a tutti i settori fitoterapici, nutraceutici e fitoiatrici e non esclusivamente al settore delle piante aromatiche.

È prevista la possibilità di integrare gli obiettivi del punto 5 con gli obiettivi della tematica 2 (Riduzione degli input esterni nella produzione biologica), ad esempio proponendo la valutazione dei fitoestratti da piante officinali da applicarsi in strategie di riduzione di utilizzo del rame?

È possibile, tuttavia è necessario indicare la tematica prevalente a cui il progetto si riferisce.

È confermato che i costi del personale a tempo indeterminato non concorrono al calcolo del contributo per le spese generali?

Sì, è confermato, trattandosi di spese non ammissibili.

E' nostra intenzione coinvolgere oltre a un'azienda biologica/biodinamica, un Gruppo di Azione Locale, un Consorzio di Tutela, un ordine di periti agrari, un ente privato di certificazione e un'associazione di consumatori. Lo stesso bando invita a coinvolgere studenti di scuole di agraria. Considerata la tematica, la tipologia di azienda, la natura dell'ente e il territorio in cui la ricerca sarà volta possa bastare una dichiarazione del coordinatore per evitare le procedure di selezione? In fondo come possiamo procedere ad una selezione nel caso dell'ordine di periti agrari?

Rientra nelle facoltà del proponente determinare le corrette procedure per la selezione del contraente, trattativa privata o evidenza pubblica. Tuttavia, nel caso di evidenza pubblica all'atto della presentazione del progetto è sufficiente trasmettere il procedimento di avvio della procedura di selezione dell'azienda.

Nell' ALLEGATO C – Scheda U.O. n. 2 DESCRIZIONE DEL PERSONALE (pag.4) per il personale a tempo indeterminato nella tabella si riporta : “ (Tale spesa non è ammessa a contributo per gli enti pubblici ...)”. Ciò vuol dire che è invece una spesa finanziabile per gli enti privati?

No, il personale a tempo indeterminato costituisce un costo e deve essere rendicontato, ma non rientra nelle spese ammesse né per gli Enti pubblici né per i privati.

Gli Enti privati possono essere Unità Operative per più progetti nella stessa tematica?

Gli Enti privati possono essere Unità Operative. Tuttavia ciascun Ente, anche per il tramite dei propri Dipartimenti, Centri o gruppi di ricerca, può presentare, in qualità di proponente o di Unità Operativa, una sola proposta progettuale nell'ambito della medesima tematica, al fine di garantire il carattere innovativo della proposta stessa.

È possibile presentare una proposta come "Ateneo" e ulteriori proposte da parte dei singoli Dipartimenti costituenti unità operative di Ateneo.

Sì, è possibile. Tuttavia, i Dipartimenti che svolgono attività di ricerca nell'ambito del progetto sottoscritto dall'Ateneo non possono partecipare come Unità Operative agli altri progetti.

La convenzione con l'azienda deve essere stipulata dal capofila o se può essere stipulata da uno qualunque dei partecipanti.

La convenzione deve essere sottoscritta dall'U.O. che prevede la collaborazione con l'azienda agricola.

Nel caso in cui dovessero malauguratamente arrivare dallo stesso soggetto proponente due o più proposte progettuali inerenti le stesse tematiche di ricerca, volevamo sapere come verranno trattate, e cioè se verrà ammessa a valutazione la prima domanda arrivata, oppure se procederete ad escludere automaticamente tutte le domande dello stesso ente sulla stessa tematica progettuale.

Nell'ipotesi suddetta sarà ammessa a valutazione solo la prima domanda pervenuta, sulla base del criterio temporale.

Il CNR si suddivide in circa 100 Istituti di Ricerca, che costituiscono Centri di Spesa autonomi rispetto all'Amministrazione Centrale e ai 7 differenti Dipartimenti a cui essi afferiscono. Il direttore di Istituto non ha poteri di legale rappresentanza nei confronti dell'esterno, mentre attraverso una delega da parte del legale Rappresentante (il Presidente del CNR) può essere autorizzato in sua vece a firmare progetti. Il Direttore di Dipartimento, viceversa, è un soggetto munito di procura notarile del Presidente, e, come tale, assume per determinate materie (che vanno al di là della semplice firma dei progetti) legale rappresentanza nei confronti dell'esterno. A questo punto, i nostri ricercatori si stanno chiedendo se è possibile per ciascun Istituto presentare un progetto (eventualmente firmato dal Direttore di Istituto su Delega del Presidente, o eventualmente dal Direttore di Dipartimento, procurato del Presidente), oppure se è necessario che il CNR presenti un unico progetto come Ente. Preciso infatti che, nonostante l'autonomia di spesa, sia i Dipartimenti che i singoli Istituti, sono fiscalmente identificati come un unico Ente (unico CF e unica P.IVA).

La proposta progettuale deve essere presentata da un soggetto dotato del potere di rappresentanza esterna dell'Ente e/o del Dipartimento. Tuttavia, nel caso di specie, anche il Direttore di Istituto, pur se privo di rappresentanza legale, se autorizzato in vece del legale rappresentante a firmare progetti, può presentare la proposta progettuale. Non è necessario che il CNR presenti un unico progetto come Ente e non

rileva la circostanza che sia fiscalmente identificato come un unico Ente (CF e partita IVA). Ne deriva che ciascun Istituto può presentare diverse proposte progettuali.

Nelle FAQ pubblicate lo scorso venerdì 22 gennaio, si leggono le due risposte a precisi quesiti che sembrerebbero ipotizzare, al contrario, una oggettiva e vincolante limitazione al numero di proposte/progetti presentabili da un singolo Ente/Organismo/Università. Ci si riferisce alle seguenti risposte:

A) Uno stesso Ente può presentare più di una proposta progettuale?

Il bando non prevede limitazioni riguardo al numero di proposte che si possono presentare relativamente alle diverse tematiche. Tuttavia ciascun Ente o Dipartimento può presentare, in qualità di proponente o di Unità Operativa, una sola proposta progettuale nell'ambito della medesima tematica, al fine di garantire il carattere innovativo della proposta stessa.

B) Un singolo soggetto proponente, identificato tramite codice fiscale, può presentare più proposte progettuali per la stessa tematica?

Gli Enti pubblici di ricerca possono partecipare tramite i propri Dipartimento o Centri, in qualità di proponente o di Unità Operativa, con una sola proposta progettuale nell'ambito della medesima tematica, al fine di garantire il carattere innovativo della proposta stessa.

Quando detto si interpreta che un Ente Pubblico di Ricerca come il CREA, pur essendo articolato in 12 Centri, ma avente una unica Partita IVA e Unico Codice Fiscale, può presentare, sia con il ruolo di proponente che con il ruolo di Partner in progetto, una ed una sola proposta per ciascuna delle 8 aree tematiche previste dal Bando. Si chiede quindi di confermare in via definitiva se il CREA può presentare, potenzialmente, un massimo di 8 proposte progettuali (una per ciascuna Tematica) oppure può presentare potenzialmente 96 proposte progettuali (una per Tematica per ciascuno dei dodici Centri di ricerca in cui il CREA è organizzato) oppure può partecipare con un numero libero di progetti.

Inoltre, alla luce della vostra risposta rispetto al quesito sopra esposto, si chiede di indicare i criteri che saranno adottati in riferimento a proposte progettuali che vedono il coordinamento di un centro CREA ma, al contempo, la partecipazione di uno o più diversi Centri del CREA in qualità di Partner/Unità operative nell'ambito dello stesso progetto.

In altri termini, la partecipazione ad una proposta progettuale di tre Centri del CREA inibisce al contempo la partecipazione ad ulteriori proposte sulla stessa tematica di tutti e tre i Centri del CREA? Indipendentemente dal fatto che rivestano il ruolo di Coordinatori o di Partner?

La risposta alle due FAQ pubblicate in data 22 gennaio u.s. non intende introdurre nuove e/o diverse limitazioni non previste dall'Avviso pubblico alla presentazione di proposte progettuali. Si tratta, invece, di una necessaria precisazione volta ad evitare la presentazione di proposte progettuali ripetitive e/o scarsamente innovative da parte dei medesimi Enti, Dipartimenti o gruppi di ricerca.

Per quanto sopra, non è possibile determinare a priori il numero di proposte progettuali presentabili da ciascun Ente, ma qualora dovessero essere presentati progetti simili sarà ammessa a valutazione soltanto la prima proposta pervenuta.

Parimenti, non vi sono limitazioni imposte ai Centri di ricerca in merito al ruolo di proponente o unità operativa, purché ciascuna proposta progettuale abbia carattere innovativo e non costituisca un *ne bis idem* della medesima idea progettuale.